



# PROVINCIA DI COSENZA

**Ambiente e Demanio**

## **Determinazione Dirigenziale**

N° 2019002184 del 19/12/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Dirigente: **Antonella Gentile**

Oggetto

**Autorizzazione provvisoria RG 2019000903 del 06/06/2019 allo scarico nel Fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Consorzio Vallecrati sito in c.da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS). L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### **Premesso**

ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

### **Considerato che**

- il Consorzio Vallecrati, con nota prot. n.679 del 31/05/2019 a firma dell'Avv. Maximiliano Granata, in qualità di Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione a decorrere dal 16/03/2018 e presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio stesso, ha inoltrato a questo Settore via Pec in data 31/5/2019 istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico nel Fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in c/da Coda di Volpe nel Comune di Rende;

- questo Settore con Determinazione Dirigenziale RG 2019000903 del 06/06/2019 ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria allo scarico;

- il Consorzio Valle Crati, nella persona dell' Avv. Maximiliano Granata, ha trasmesso via PEC la nota prot. n°9/EM del 28/06/2019 di comunicazione di apertura dello scarico in pari data e la nota prot. n°8/EM di richiesta ad ARPACAL di effettuazione delle analisi chimico-fisico-battereologiche delle acque reflue in uscita dall'impianto de quo nonché la copia del versamento;

- in data 12/08/2019, il Consorzio Valle Crati ha trasmesso via PEC la nota prot. n° 234/EM inerente la richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in attesa delle analisi dell'ARPACAL, già richieste in data 28/06/2019;

- questo Ufficio, valutata la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative ha rilasciato con determina dirigenziale RG 2019001409 del 28/8/2019 la proroga del provvedimento di autorizzazione provvisoria RG 2019000903 del 06/06/2019, per consentire ad Arpacal di eseguire il campionamento in uscita dall'impianto di depurazione in questione e trasmettere i risultati;

### **Dato atto che**

- il Tecnico del Consorzio Valle Crati con nota prot. 1456 del 27/11/2019 comunicava a questo Ente di non essere ancora in possesso delle risultanze delle analisi eseguite da Arpacal su prelievo del 22/10/2019 di cui allegava il verbale di prelievo, e contestualmente richiedeva quindi un'ulteriore proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico RG 2019000903 del 06/06/2019 già prorogata con atto RG 2019001409 del 28/8/2019;

- la GEKOSPA trasmetteva via PEC i risultati delle analisi eseguite in regime di autocontrollo con rapporti di prova N.7868/7944/7942 del 29/10/2019 e N.8181/8298/8300 del 14/11/2019 conformi sia alla Tab. 1 che alla Tab. 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs152/06smi;

- l'Arpacal in data 2/12/2019 inviava a mezzo PEC con il rapporto di prova prot. 57624 i risultati delle analisi eseguite il 22/10/2019 all'uscita dell'impianto di depurazione consortile, attestandone la conformità ai valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 all.5 alla parte III del D.Lgs152/06smi;

- la GEKO SPA successivamente inoltrava via PEC a questo Settore, le comunicazioni prot. 191 del 28/11/2019, prot. 193 del 3/12/2019 e prot.195 del 5/12/2019 di conferimento in impianto di refluo oleoso anomalo, precisando che tale refluo stava "...compromettendo significativamente il corretto processo depurativo".

### **Avuto riguardo che**

- questo Settore con comunicazione prot. 51453 del 11/12/2019 inviata via PEC in pari data ad ARPACAL, chiedeva di precisare se quanto riportato nel commento del sopracitato rapporto di prova prot. 57624 fosse sufficiente ad attestare la conformità dell'impianto ai parametri di legge;

- questo Settore, a riscontro delle sopramenzionate comunicazioni richiedeva sia a GEKO SPA che al Consorzio Valle Crati con nota prot. 50670 del 5/12/2019, l'invio tempestivo di nuovi risultati di analisi chimico fisico-battereologiche eseguite in regime di autocontrollo.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Dato atto, da parte del Responsabile dell'istruttoria, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;  
Visto lo Statuto dell'Ente;  
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;;  
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;  
Visto il Regolamento di Contabilità;  
Visto il Decreto del Presidente n. 26 del 31.10.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali.

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

**DETERMINA**

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di prorogare il provvedimento di Autorizzazione provvisoria alla scarico di cui alla Determinazione Dirigenziale RG 2019000903 del 06/06/2019, affinché possa essere completato il procedimento di acquisizione da parte di Arpacal dell'attestazione di conformità dell'impianto ai parametri di Legge (giusta comunicazione dell'Ente Provincia prot. 51453 dell'11/12/2019), oltre che dei risultati di nuove analisi chimico-fisiche battereologiche effettuate in regime di autocontrollo e richieste alla Società da questo Ufficio con nota prot. 50670 del 5/12/2019.

Il presente provvedimento è parte integrante e sostanziale dell'atto di autorizzazione provvisoria giusta Determina Dirigenziale RG 2019000903 del 06/06/2019.

Il titolare dell'Autorizzazione provvisoria, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale RG 2019000903 del 06/06/2019, pertanto dovrà continuare a far pervenire tempestivamente i risultati delle analisi di autocontrollo, con cadenza quindicinale, dalle quali si evinca il rispetto dei limiti imposti dalle Tab.1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente Atto viene trasmesso a:

- Avv.Maximiliano Granata, in qualità di Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione e presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio Valle Crati, a GEKO SPA e contestualmente ne sarà trasmessa copia a ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza, REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Lavori Pubblici.

**Cosenza, 19/12/2019**

**Il Dirigente  
Avv. Antonella Gentile**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.